

DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991, n. 277 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212. (*Publicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200 della*)

Aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542; dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257; Dal D.lgs 19 dicembre 1994, n. 758; dal D.lgs 2 febbraio 2002, n. 25

Capo VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 55 - Esercizio dell'attività di medico competente

1. I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente.
2. L'esercizio della funzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, all'assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, di apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni.
3. La domanda è presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'assessorato alla sanità provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa